



il giornale del kurzhaar

N° 3 - Agosto 2007

IL PASTICCIO DELLE DELEGAZIONI

di Cesare Bonasegale

Le Delegazioni del K.C.I. e le loro strutture analizzate alla luce del regolamento di attuazione dell'articolo 26 dello Statuto.

Sto per affrontare un argomento ostico che, comunque vada, provocherà malumori al mio indirizzo. Non sarebbero i primi, né (spero) saranno gli ultimi.

Non è un problema nuovo – cioè che scopro adesso – perché mi ballonzola in testa da quando sono Consigliere di nomina ENCI nel Direttivo del Kurzhaar Club.

La prima cosa che ho fatto allorché son stato nominato è stata la verifica dello Statuto e del suo Regolamento di attuazione: tutto bene, anche perché ricalcavano la bozza che a suo tempo avevo scritto per diverse Società Specializzate e che anche il Kurzhaar Club aveva adottato (in effetti rispetto alla bozza c'è stata una modifica significativa che non è però il caso di approfondire in questa occasione).

Quello che invece mi ha lasciato più che perplesso è stato il regolamento per l'attuazione dell'Art. 26 dello Statuto, che riguarda **i rapporti tra il Consiglio ed i Delegati**.

Le norme introdotte da questo regolamento rappresentano un motivo di potenziale conflitto tra Consiglio e Delegati e fra i Soci del Club, che sono alla base di malumori poi sfociati in odiosi incidenti, la responsabilità dei quali non è

solo di chi li ha commessi, ma indirettamente di chi li alimenta e di chi non risolve le contraddizioni insite nel sistema.

Ecco perché ritengo necessario affrontare l'argomento apertamente e fare chiarezza cosicché le successive conseguenti decisioni che verranno prese da coloro a cui spetta tale responsabilità avvengano nella consapevolezza dei vari risvolti della materia.

Leggiamo innanzitutto l'Art 26 dello Statuto del Kurzhaar Club italiano.

Art. 26 dello Statuto del K.C.I.
Il Consiglio può nominare Delegati Provinciali o regionali allorquando ritenga che ciò sia utile agli scopi dell'Associazione ed alla valorizzazione del Kurzhaar. In tal caso il Consiglio potrà dettare le condizioni che riterrà opportuno nell'interesse unitario dell'Associazione. Le norme relative ai rapporti che debbono intercorrere tra i delegati e la sede centrale saranno disciplinate da un apposito regolamento il cui testo sarà approvato dal Consiglio Direttivo del K.C.I.

Ciò significa che:

- Il Regolamento di attuazione dell'Art. 26 dello Statuto riflette unicamente le decisioni del Consiglio Direttivo, che di conseguenza ha piena autonomia e competenza anche nell'attuare modifiche di qualsiasi genere in qualsiasi momento.
- Coerentemente infatti le norme di tale Regolamento **non** sono sottoposte al vaglio dell'Assemblea.
- Lo Statuto parla unicamente di "Delegati" e non di "Delegazioni". Il concetto di Delegazioni e le relative strutture istituzionali ad esse attribuite è stato introdotto dal Regolamento per l'attuazione dell'Art. 26 dello Statuto, redatto dal Consiglio Direttivo a suo tempo in carica.

Vediamo ora nei suoi dettagli questo Regolamento (le frasi in rosso sono quelle oggetto di successivi commenti)

Regolamento per l'attuazione dell'Art. 26 dello statuto.

Il presente regolamento stabilisce le norme di applicazione e di integrazione dell'art. 26 dello Statuto Sociale del K.C.I.

Articolo 1.

A norma dell'art. 26 dello Statuto, possono essere costituite delle sezioni periferiche a carattere provinciale o regionale che assumono il nome di Delegazioni del K.C.I., hanno **autonomia economica** e sono rette da un Delegato che deve essere Socio del K.C.I. Le Delegazioni hanno il compito fondamentale di realizzare un decentramento dell'attività del Club, promuovendo un più diretto contatto con i Soci.

Nelle Delegazioni il cui numero di Soci sia superiore a quaranta, **il Consiglio potrà autorizzare la costituzione di Delegazioni con organi sociali propri. In ogni caso il Consiglio direttivo potrà apportare tutte quelle modifiche territoriali che riterrà più opportune.**

Articolo 2.

I Delegati e le Delegazioni svolgono la propria attività, nell'ambito del territorio di competenza, mediante l'organizzazione di manifestazioni, convegni ed altre iniziative che dovranno, comunque, essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Nazionale.

Inoltre dovranno incrementare il tesseramento con la ricerca continua di nuovi aderenti; raccogliere particolari istanze dei Soci e trasmetterle, con le opportune osservazioni, al Club; farsi promotrici di iniziative locali a vantaggio dei Soci, quali ottenere permessi per l'allenamento e facilitazioni presso Enti privati.

Dovranno inoltre informare i Soci dell'attività del Club Nazionale e delle altre Delegazioni, proce-

dere direttamente alla riscossione delle quote associative, fermo restando il diritto dei Soci di poterle versare direttamente al Club nazionale, **che a sua volta girerà le quote di competenza alla Delegazione.**

Inviare al Consiglio direttivo le relazioni nonché le classifiche e le qualifiche delle prove speciali che si svolgeranno nell'ambito del proprio territorio.

Rispettare le norme statutarie ed i regolamenti del Club e dell'ENCI nonché tutte le disposizioni impartite dal Consiglio.

Articolo 3.

Organi della Delegazione sono:

- Il Delegato o Presidente;
- Il Consiglio di Delegazione (per le delegazioni con più di quaranta soci);
- I soci della Delegazione.

Articolo 4.

Sono di diritto Soci della Delegazione tutti i Soci del K.C.I. residenti nella circoscrizione della Delegazione. Il K.C.I. corrisponderà alle Delegazioni **un contributo che stabilirà l'assemblea generale del K.C.I.**

Articolo 5.

Il Consiglio di Delegazione è formato da **un Consigliere per quante sono le province della Regione e comunque non meno di tre.**

Il Consiglio a sua volta nomina il Presidente e il Vice Presidente.

I criteri di elezione sono gli stessi che valgono per il Consiglio nazionale.

Tutti gli eletti durano in carica tre

anni solari e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Delegazione dovrà riunirsi almeno tre volte l'anno.

Le date delle riunioni ed i rispettivi ordini del giorno dovranno essere sempre comunicati per iscritto ai membri del Consiglio medesimo e per conoscenza al K.C.I. con lettera raccomandata.

Articolo 6.

Il Delegato o il Consiglio di Delegazione rispondono sempre in proprio ed in solido degli impegni, anche fiscali, assunti dalla Delegazione verso chiunque, anche nel caso di organizzazioni di manifestazioni di qualsiasi genere. **Il K.C.I. non assume in merito alcuna responsabilità.**

Articolo 7.

Qualora il Delegato o il Consiglio di Delegazione non adempiano ai compiti prescritti, il Consiglio Nazionale potrà in qualsiasi momento e senza preavviso revocare le nomine. Tale decisione è inappellabile.

Articolo 8.

Sarà discrezione del Consiglio Direttivo confermare i nominativi del presidente e dei consiglieri eventualmente eletti in quelle delegazioni che superano il numero di quaranta soci.

Articolo 9.

Tutti i Delegati e le Delegazioni esistenti sono tenuti ad uniformarsi al presente regolamento.

I COMMENTI

di C. Bonasegale

Il regolamento non è in sintonia con lo Statuto allorché prevede il Delegato unicamente in funzione della Delegazione (laddove nello statuto mai appare il concetto di Delegazione).

Non si accenna mai all'eventualità che il Delegato svolga direttamente l'incarico attribuitogli "ad personam", senza dar vita ad una "Delegazione".

È quindi evidente che gli estensori del Regolamento avevano l'intenzione di imporre il concetto di Delegazione in sostituzione del concetto di Delegato.

Perché?

Non lo so, né m'importa saperlo.

Cosa vuol dire che le Delegazioni hanno **autonomia economica**? (vedi Art. 1)

Può solo voler dire che le Delegazioni si tengono in tasca la parte delle quote sociali a loro devolute (vedi terzo comma Art. 2), la definizione della cui entità è demandata ad una decisione dell'Assemblea generale dei Soci (vedi Art. 4) decisione di cui però non c'è traccia nello statuto e che non è compresa fra le materie su cui l'Assemblea è istituzionalmente chiamata a deliberare.

Questi fondi che escono dalle casse del K.C.I. non possono però svanire nell'erogazione ad un'entità legalmente inesistente, e devono quindi avere come destinatario il Delegato.

Se però i Delegati si intascano tali quote in regime di "autonomia economica", (cioè senza dover rispondere al Consiglio della destinazio-

ne dei fondi mediante la presentazione delle ricevute per spese sostenute in nome e per conto del K.C.I.) questi fondi assumono la configurazione di una retribuzione che come tale va regolata a tutti gli effetti, anche fiscali.

Ciò chiama quindi in causa la responsabilità dei Sindaci del K.C.I. A dimostrazione che la mia osservazione non è un'astratta elucubrazione, ma un problema reale, durante un'odiosa discussione tra delegati e Consiglio gli aspiranti delegati esigevano l'esplicita conferma dell'autonomia economica.

E veniamo all'altra questione di fondo.

Le Delegazioni con più di quaranta Soci possono organizzarsi con strutture sociali autonome, cioè eleggono i loro Consiglieri ed il loro Presidente (vedi Art. 1 e Art. 3).

Fermo restando che nel nostro Paese c'è libertà di associazione e che qualunque gruppo (senza alcun vincolo numerico minimo) può costituirsi in Associazione, nessuno impedisce ad un gruppo di appassionati del Kurzhaar di unirsi in società, creando – per esempio – "l'Associazione amici del Kurzhaar bergamaschi".

Il fatto che però quei signori siano anche Soci del K.C.I. non ci riguarda e nulla ha a che vedere col ruolo del Delegato del K.C.I. di Bergamo. Secondo il discutibile regolamento che stiamo esaminando, sono invece i Soci del K.C.I. che – oltre ad eleggere il Consiglio Nazionale – eleggono anche il Consiglio Direttivo di inesistenti Società periferi-

che, finanziate dal K.C.I. mediate il versamento di parte delle quote riscosse dai Soci.

Il Consiglio Direttivo della Delegazione è composto da un numero di persone pari al numero di province comprese nella delegazione, e comunque non meno di tre (vedi Art. 5). Non si dice però l'unica cosa ragionevole e cioè che ci deve essere almeno un Consigliere per ogni provincia.

Cosa vuol dire che "i criteri di elezione sono gli stessi che valgono per il Consiglio nazionale"? (Art. 5).

Vuol forse dire che si può votare di persona o per delega?.

Questo però non sarebbe un "criterio di elezione" bensì una "modalità del voto".

Come dire che ciò lascia ampio spazio a chi volesse impugnare la validità delle elezioni per insufficienti indicazioni fornite dal regolamento di attuazione dell'Articolo 26 dello Statuto.

A sottolineare l'incerta identità di queste associazioni periferiche, la nomina dei Consiglieri, del Presidente e del Vice Presidente della Delegazione deve essere accettata (e quindi implicitamente confermata) dal Consiglio Direttivo nazionale del K.C.I., che per motivi non meglio identificati può negarne la ratifica (vedi Art. 8).

Con il che è evidente che le Delegazioni non sono entità autonome. Malgrado ciò il K.C.I. declina qualsiasi responsabilità conseguente all'operato della Delegazione (vedi Art. 6), anche se è chiaramente detto che tutte le iniziative della Delegazione e le cariche sociali di colo-

ro che le attuano vengono approvate dal Consiglio Nazionale del K.C.I. (vedi Art. 2 e Art. 8).

Se succedesse qualche pasticcio, state certi che il K.C.I. ne verrebbe coinvolto, eccome, checché ne dica il Regolamento in questione!

Non mi risulta che – prima di procedere al rinnovo delle cariche elettive delle Delegazioni – la richiesta di autorizzazione a procedere in tal senso venga posta all’o.d.g. del Consiglio Nazionale (il regolamento dice che il Consiglio Direttivo può autorizzare l’elezione di organi sociali della Delegazione; quindi le Delegazioni non sono automaticamente autorizzate ad indire le loro elezioni, perché spetta al Consiglio Nazionale verificare le condizioni oggettive per le elezioni, cioè l’esistenza di almeno 40 Soci in regola con il pagamento della quota sociale). Né mi risulta che – ad elezioni avvenute – la Segreteria del K.C.I. metta all’o.d.g. del Consiglio nazionale la presa di coscienza dell’esito delle elezioni per consentire la conferma di cui all’Art. 8.

Forse qualcuno ha ritenuto di vedere in questa struttura di Delegazioni del K.C.I. la replica dell’organizzazione periferica dell’ENCI, le cui Delegazioni sono Società le-

galmente costituite con strutture sociali autonomamente elette.

In quel caso però Socio dell’ENCI è il Gruppo Cinofilo ai cui iscritti è riconosciuto solo lo status di “Soci aggregati”.

Nel nostro caso invece la situazione è letteralmente rovesciata perché ai Soci del K.C.I. – senza che nulla in proposito sia previsto dallo statuto – viene richiesto di dar vita a fantomatiche strutture sociali periferiche che hanno lo scopo di creare un’area di autonomia locale per coloro che si sono assunti il ruolo di loro coordinatori e loro portavoce.

Dov’è scritto nello Statuto del K.C.I. che i Soci sono tenuti ad eleggere anche i loro Consiglieri a livello provinciale o regionale?

Dov’è scritto nello Statuto che il Socio del K.C.I. è automaticamente (e quindi forzatamente) anche Socio della Delegazione della zona di sua residenza?

Sta di fatto che queste anomalie hanno falsato il tipo di rapporto fra i Soci ed i Delegati, creando un clima concorrenziale fra i candidati consiglieri della Delegazione di una medesima area che si sfidano in un confronto elettorale nell’ambito del loro territorio.

Ed il conseguente deterioramento del clima locale fra i Soci si sta

materializzando – o comunque potrebbe verificarsi.

Il ruolo del Consigliere di nomina ENCI è soprattutto di verificare che all’interno di una Società Specializzata le cose vadano nel modo giusto e nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto.

Qualcuno potrebbe obiettare che il mio compito dovrebbe limitarsi a riferire all’ENCI eventuali irregolarità.

Ma in questo caso le ipotetiche irregolarità non riguardano i rapporti tra K.C.I. ed ENCI, ma il rapporto interno fra i Soci. Quindi non ho motivo per coinvolgere il Direttivo di Viale Corsica, laddove – in qualità di membro del Consiglio del K.C.I. – ho il dovere di esternare apertamente ai Soci i miei dubbi sulla situazione creatasi all’interno del Club.

Ora spetta al Consiglio Direttivo nazionale del K.C.I. (di cui faccio parte ma nelle cui votazioni mi astengo per comprensibili motivi) decidere se prendere provvedimenti correttivi e quali.

In altra occasione eventualmente scriverò da semplice giornalista per informare i Soci del Kurzhaar Club su quali sono stati gli sviluppi della situazione.